

388081-1

Notaro NICOLA SALOMONE
V.le Pola, 34 - Tel. 336456
OSTUNI (BR)

COPIA AUTENTICA

Repertorio n. 30319

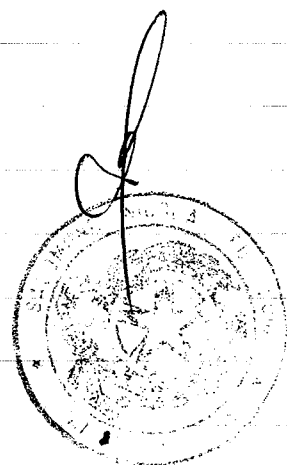
Raccolta n. 6922

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ex legge 24 dicembre 1993 n. 560 a favore dell'originario assegnatario oppure a favore di familiari conviventi e senza alcuna riserva a favore dell'originario assegnatario

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge tra l'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI (I.A.C.P.) della Provincia di Brindisi, con sede in Brindisi alla via Casimiro n.27, (Cod. Fisc. 00061820742), rappresentato dall'Ing. DELLI SANTI AUGUSTO, nato a Brindisi il giorno 8 novembre 1948, nella qualità Presidente dell'Istituto presso il quale domicilia per la carica, tale nominato con Decreto della Regione Puglia del 30 ottobre 1995 n.4712 del Registro delle Deliberazioni e autorizzato con delibera del 29 novembre 1995 n. 8437 dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari di Brindisi, che in copie conformi all'originali trovasi allegate ad altro atto ricevuto da me Notaio il 5 marzo 1996, registrato a Ostuni il 12 stesso mese ed anno al n.74, trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Brindisi il giorno 8 marzo 1996 ai nn.2938/2340.

LONGO ANTONIO, ingegnere, nato a Francavilla Fontana il giorno 8 giugno 1937, domiciliato per la carica presso l'I.

22-6-98
1188



A.C.P. di Brindisi, nella qualità di Coordinatore Generale
dell'Istituto-----

dall'altra parte:-----

TANZARELLA PASQUA, nata a Ostuni il 5 maggio 1934, residente
a Ostuni in Via Monsignor Luigi Mindelli n. 7, pensionata,
codice fiscale TNZ PSQ 34E45 G187F, nubile;-----

-----P R E M E S S O:-----

- che la signora TANZARELLA PASQUA assegnataria di un allog-
gio di edilizia residenziale pubblica sito nel Comune di O-
stuni ha presentato all'IACP domanda di trasferimento in pie-
na proprietà dell'alloggio ai sensi della legge 560/93-----

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:-----

ART.1- CONSENSO ED IMMOBILE-----

L'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brin-
disi, come sopra rappresentato ed in appresso più brevemente
chiamato "Istituto", vende alla signora TANZARELLA PASQUA in
appresso più brevemente indicata "acquirente", che acquista,
la piena proprietà del seguente bene immobile:-----

- alloggio popolare sito in Ostuni alla Via Monsignor Mindel-
li n.7, Scala B, Piano secondo, Interno 16, composto di due
vani, servizi e sottostante vano cantinato, confinante con
detto Via, con vano scale e con alloggio interno 15/B, nel
N.C.E.U. del Comune di Ostuni, partita 6346, foglio 147,
particella 678 sub. 16, Via Monsignor Mindelli n. 7, P. II,
cat. A/4, Cl. 3^ - vani 3,5, R.C.L. 238.000.-----



L'alloggio trasferito è meglio individuato nella planimetria che, previa visione, approvazione e sottoscrizione delle parti, al presente atto si allega sotto la lettera "A"-----

ART. 2 - PRECISAZIONI.-----

L'alloggio viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza l'obbligo da parte dell'Istituto venditore di ulteriori opere di ultimazione, miglioria e manutenzione e con l'espressa esclusione della garanzia per vizi occulti-----

L'IACP non è tenuto ad effettuare opere di adeguamento degli impianti elettrici qualora non fossero o non risultassero conformi alle prescrizioni legali.-----

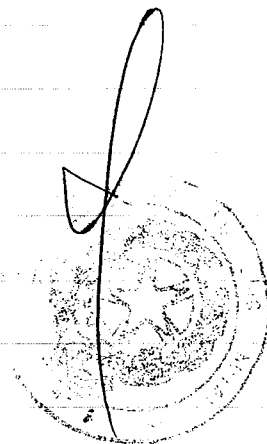
La destinazione d'uso dell'alloggio non potrà essere modificata per un periodo di almeno dieci anni dalla data di registrazione del presente atto-----

Accede all'appartamento la quota proporzionale delle parti comuni dell'edificio ai sensi di legge.-----

La parte acquirente rinuncia senza diritto a compenso all'eventuale facoltà di sopraelevazione prevista dall'articolo 1227 del codice civile.-----

ART. 3 P R E Z Z O .-----

Il prezzo, determinato ai sensi della legge 560/93, come le parti confermano senza alcuna riserva, in Lire 17.136.000 (diciassettemilionicentotrentaseimila), oltre l'IVA nell'aliquota vigente è stato interamente pagato presso lo stesso I-



stituto-----

L'Istituto ne accusa ricevuta, rilascia quietanza e rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca di ufficio.-----

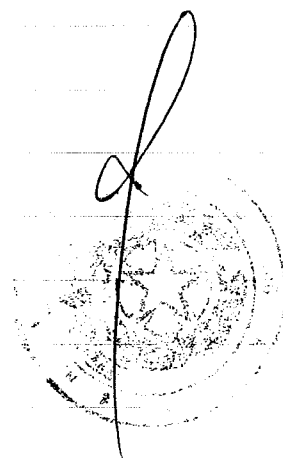
Art.4 INALIENABILITA'-----

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 560/93 per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di registrazione del presente contratto l'alloggio non potrà essere alienato neppure parzialmente nè a titolo oneroso nè a titolo gratuito nè potrà esserne modificata la destinazione d'uso.-----

Decorso il termine suddetto, qualora il proprietario intenda vendere l'alloggio deve darne comunicazione all'Istituto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; l'Istituto potrà, esercitare il diritto di prelazione entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.---

In caso di modifica della destinazione d'uso nel corso dei primi dieci anni dalla data del presente contratto, con o senza la presscritta autorizzazione comunale (art.26 della legge 47/85), l'Istituto potrà richiedere o il ripristino dell'originaria destinazione abitativa dell'alloggio oppure la risoluzione del contratto-----

ART. 5 La parte acquirente non potrà conseguire, nè in affitto nè in proprietà, altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato in qualsiasi forma concessi dallo Stato o da altro Ente pubblico.-----



Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui al precedente comma è nulla.

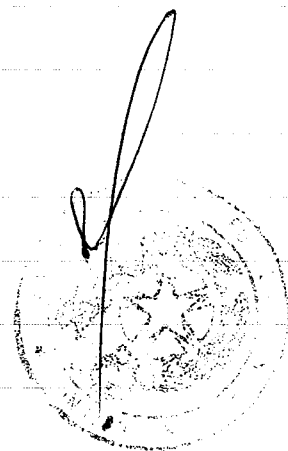
ART. 6 Premesso che la gestione dei servizi comuni è già stata demandata a tutti gli assegnatari, con la vendita della prima unità dell'edificio è venuto a costituirsi; il condominio, che amministrerà l'intero edificio.

Fino a quando non saranno state redatte le tabelle millesimali, tutte le spese condominiali saranno ripartite tra i condomini pariteticamente in relazione a ciascuna unità immobiliare posseduta.

Le tabelle millesimali, se non sono state ancora approntate, saranno redatte a cura e spese degli assegnatari.

L'amministrazione del condominio in nessun caso può essere affidata all'Istituto e pertanto gli acquirenti sono obbligati a nominare senza indugio, l'amministratore del condominio.

Gli assegnatari degli alloggi, che non abbiano ancora richiesto il trasferimento in proprietà o che non abbiano ancora formalizzato l'atto di acquisto e che non intendano acquistare, rispondono delle loro obbligazioni per i servizi comuni direttamente verso il condominio e per esso verso l'amministratore, questi è autorizzato sin d'ora ad agire per il recupero dei crediti del condominio e sino all'esaurimento del giudizio di esecuzione; solo in caso di infruttuoso esito dell'esecuzione l'amministratore potrà richiedere, all'I. A.C.P. quanto dovuto dagli assegnatari morosi.



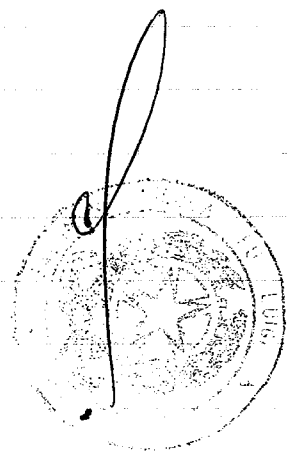
ART. 7- Il rappresentante dell'Istituto, preso atto delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara:-----

1) con riferimento all'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 e successive modificazioni ed integrazioni, che le opere di costruzione del fabbricato, di cui fa parte l'unità immobiliare dedotta nel presente contratto sono iniziate anteriormente al 1° settembre 1967 e, successivamente, per quanto sua conoscenza, non sono state autorizzate modificazioni rilevanti ai fini della disciplina urbanistica; dichiara infine che il suolo sul quale il fabbricato insiste pervenne all'Istituto in epoca antecedente al 1° gennaio 1963;-----

2)- che il reddito fondiario del fabbricato è stato regolarmente esposto nella denuncia dei redditi del periodo impositivo precedente a quest'atto il cui termine di presentazione della dichiarazione è già scaduto.-----

Ai sensi della stessa legge la parte acquirente dichiara:-----
di non aver apportato modifiche nè all'appartamento nè alle pertinenze rilevanti ai fini della disciplina urbanistica.
Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed indiscindibile contesto sicchè la violazione di una soltanto di esse comporta la immediata risoluzione del contratto-----

ART 8- Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme di cui alla



legge 560/93 ed alle altre norme in materia di edilizia residenziale pubblica e alle norme del codice civile, tutte in quanto applicabili.

Ai fini dell'esecuzione del presente contratto la parte acquirente elegge domicilio nell'alloggio acquistato ove l'Istituto potrà notificare o comunicare ogni atto sia giudiziale che extragiudiziale.

Per tutte le controversie dipendenti o inerenti al presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Brindisi.

ART.9 - Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico dell'acquirente, la quale, ai fini dell'applicazione dei benefici ed agevolazioni fiscali previsti dalla legge, dichiara sotto la sua personale responsabilità e preso atto delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.15, di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione.

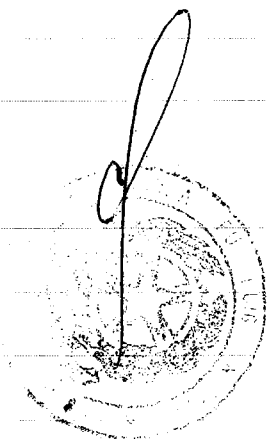
Il presente atto è esente da INVIM ai sensi dell'art.1, comma 22 della legge 560/93.

ART 10 DEPOSITO

Il presente atto rimane depositato ai rogiti del Notaio Nicola Salomone di Ostuni che ne autentica le firme.

Il medesimo è autorizzato a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta.

Brindisi Li due giugno millenovecentonovantotto



Fzti: AUGUSTO DELLI SANTI - ANTONIO LONGO - TANZARELLA PASQUA

Numero del Repertorio 30319

Numero del Fascicolo 6922

AUTENTICA DI FIRME - REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto NICOLA SALOMONE, Notaio in Ostuni con studio al Viale Pola n.34, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Brindisi,

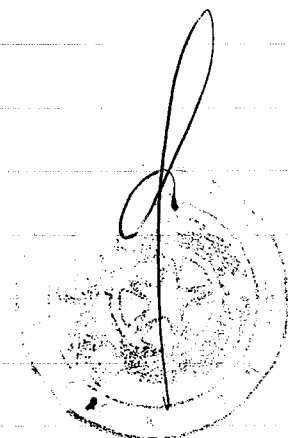
certifico

che, previa rinunzia all'assistenza dei testimoni delle parti, d'accordo tra loro e col mio consenso, hanno firmato in mia presenza, in calce all'atto che precede ed a margine del foglio intermedio:

- DELLI SANTI Ing.AUGUSTO, nato a Brindisi l'8 novembre 1948, nella qualità di presidente e come tale di Legale Rappresentante dell'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI (I.A.C.P.) della provincia di Brindisi, con sede in Brindisi alla via Casimiro n.27, C.F.00061820742, ove domicilia per carica; assistito da:

- LONGO ANTONIO, ingegnere, nato a Francavilla Fontana il giorno 8 giugno 1937, domiciliato per la carica presso l'I.A.C.P. di Brindisi, nella qualità di Coordinatore Generale dell'Istituto

TANZARELLA PASQUA, nata a Ostuni il 5 maggio 1934, residente a Ostuni in Via Monsignor Luigi Mindelli n. 7, pensionata, codice fiscale TNZ PSQ 34E45 G187F, nubile;



Delle cui identità personali io Notaio sono certo.-----

Le parti hanno chiesto il definitivo deposito, senza possibilità di ritiro, dell'atto tra i miei rogiti e sono state da me ammonite ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.15, sulle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.-----

Brindisi due giugno millenovecentonovantotto, nella sede del-----

l'Istituto Autonomo Case Popolari alla Via Casimiro n.27-----

F/to: Notaio NICOLA SALOMONE - Vi è il sigillo-----

